

Norme & Tributi

Terzo settore, struttura libera per raggiungere lo scopo

LA NOTA DEL LAVORO

Limitazioni anti abusi mirate per volontariato e promozione sociale

Per gli Ets possibile aprire a imprese no profit con posizione di controllo

Gabriele Sepio

Autonomia e libertà nella composizione della base associativa degli enti del Terzo settore (Ets), con alcuni patenti a seconda della natura e del tipo di ente. È quanto si ricava dalla nota del ministero del Lavoro del 5 febbraio scorso, pubblicata in risposta ai quesiti degli operatori del settore in merito agli elementi da rispettare nella scelta della compagine associa-

tiva, in vista dell'iscrizione al Registro unico (Runts).

In linea generale, il tema rientra nella determinazione dell'ente, il quale libero di stabilire l'assetto strutturale più idoneo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sono quindi ammessi sia associati persone fisiche che soggetti collettivi, e tra questi ultimi, altri Ets, enti non lucrativi o soggetti profit.

Specifiche limitazioni riguardano solo alcune tipologie di enti al fine di preservarne la natura e evitare possibili abusi. Il primo caso riguarda organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). A causa della forte componente personalistica e della base volontaria, nella scelta della compagine sociale tali enti devono osservare particolari requisiti qualitativi e quantitativi. Nello specifico: gli associati possono essere diversi dalle

persone fisiche purché si tratti di altri Ets o di enti non lucrativi, ma in ogni caso il numero di questi soggetti non deve superare il 50% rispettivamente delle Odv o Aps associate (articoli 32 e 35 del Dlgs 117/2017). Se, quindi, è possibile prevedere la partecipazione di persone fisiche e di enti di natura omogenea (altre Odv o Aps), aprire l'ingresso ad altri soggetti impone una maggiore valutazione, in quanto tale possibilità dovrà essere espressamente inserita nello statuto e sarà consentita solo a condizione che tra gli associati non ci siano comunque presenti, in numero equo, enti aventi la stessa natura e dello stesso interessato.

Sempre sul fronte degli associati, il ministero esprime sulla possibilità per gli Ets di ammettere imprese profit, anche con posizione di controllo. Sul punto, un dato espresso è previsto solo per le imprese sociali (articolo 4, comma 3, Dlgs 117/2017),

nelle quali gli enti con scopo di lucro non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, il controllo. Al di fuori di questa ipotesi, deve ritenersi sempre possibile per un'impresa (anche profit) costituire o partecipare ad un Ets, eventualmente esercitando il controllo sia singolarmente sia in forma congiunta con altre imprese. Tuttavia, resta ferma la necessità di osservare le norme relative alla natura e alla finalità degli Ets, con particolare riferimento al perseguimento senza scopo di lucro delle finalità solidaristiche che costituiscono l'oggetto sociale. Tali elementi saranno oggetto di controllo da parte degli uffici del Runts e dell'Amministrazione finanziaria (per la parte fiscale), al fine di evitare un'utilizzo elusivo della veste di ente del Terzo settore solo per beneficiare dei vantaggi fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conformità dell'atto va sottoscritta

FISCO

Per rendere valido il ricorso non basta un timbro apposto dall'avvocato

Antonio Iorio

Se manca la regolare attestazione di conformità dell'atto, il ricorso è inammissibile. A precisarlo è la Cassazione con l'ordinanza 2887/2020. L'agenzia delle Entrate ha presentato appello in commissione regionale per una sentenza favorevole al contribuente. L'atto è stato notificato a mezzo posta.

Secondo l'articolo 22, comma 3,

del Dlgs 546/1992, in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale, la conformità dell'atto depositato rispetto a quello consegnato o spedito è attestata dallo stesso ricorrente (ovvero appellante). Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile.

La Suprema Corte, verificando il fascicolo, ha constatato che effettivamente sul documento depositato in commissione mancava la sottoscrizione sull'attestazione di conformità.

Tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la con-

formità tra l'atto prodotto e quello spedito per la notifica. Un semplice timbro, come avvenuto in questo caso, non ha efficacia equipollente alla sottoscrizione.

Nella sentenza viene rilevato che, secondo un indirizzo minoritario, costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la effettiva difformità, accertata dall'ufficio dal giudice.

Tuttavia, un orientamento maggioritario ritiene inammissibile l'atto privo di conformità al presupposto dal concreto riscontro, nel presupposto che una diversa soluzione priverebbe di qualsiasi funzione la pre-

scrizione notificata. Secondo tale indirizzo, si tratta infatti, di un "vizio" che non può essere sanato dalla verifica degli atti.

I giudici di legittimità, aderendo a tale ultimo orientamento, hanno comunque valutato l'incidenza della mancata costituzione in giudizio della parte della società resistente. In concreto, ciò ha reso impossibile il controllo da parte del giudice del rinfroto tra i due atti, atteso che solo la copia ricevuta tramite posta dalla contribuente, avrebbe consentito il riscontro della conformità.

Da qui l'accoglimento del ricorso del contribuente e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensione con requisiti invariati nel 2021-22

PREVIDENZA

Inps ha indicato i valori per le principali tipologie di pensionamento

Con la circolare 19/2020 pubblicata ieri, l'Inps ha indicato i requisiti di pensionamento per il biennio 2021-2022, che restano invariati rispetto a quelli attualmente in vigore.

Che i valori non sarebbero cambiati era già divenuto noto a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale (Economia-Lavoro) del 5 novembre 2019. Quest'ultimo provvedimento, infatti, sulla base della variazione della speranza di vita comunicata dall'Istat, ha stabilito che per il prossimo biennio i requisiti «non sono ulteriormente incrementati».

Dunque anche nel 2021-2022 la pensione di vecchiaia si raggiungerà a 67 anni di età (e 20 di contributi). Sempre per la vecchiaia resta in vigore il requisito di 66 anni e 7 mesi di età (ma con 30 anni di contributi) per chi ha svolto attività gravosa o usuraria. Gli iscritti al sistema previdenziale dal 1996 in poi raggiungeranno la pensione di vecchiaia, indipendentemente dall'importo della stessa e con soli 5 anni di contribuzione, a 71 anni di età, come già avviene ora.

Per questi ultimi lavoratori, la pensione anticipata contributiva rimane fissata a 64 anni, mentre la anticipata per lavoro misto si raggiungerà a 42 anni e 10 mesi di contribuzione annua, almeno le donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico d'influenze dimezzato dall'effetto truffa

«SPAZZACORROTTI»

Non c'è continuità piena con il vecchio reato di millantato credito

Giovanni Negri

Dopo la «spazzacorrotti» può essere punito solo per truffa il faccendiere che si fa dare o promettere denaro per remunerare un pubblico funzionario. Non c'è infatti piena coincidenza tra vecchio millantato credito e nuovo traffico di influenze. È questo il chiarimento che arriva con la sentenza 5221/2020 della Sesta sezione penale della Cassazione depositata ieri.

La pronuncia interviene su un caso a suo modo esemplare di millantatore seriale, su un imputato cioè sottoposto a una pluralità di procedimenti per una condotta che lo aveva visto di volta spacciarsi per privilegiato nei confronti di rappresentanti della pubblica amministrazione, ora per assicurare un posto di lavoro in Regione, ora per garantire la restituzione di una patente sospesa, ora sbloccare il sequestro di un'automobile.

La Cassazione, nell'affrontare il caso, ricorda il precedente di circa un anno fa (sentenza 17980 del 2019) con il quale era stata affermata invece la continuità tra il vecchio millantato credito e il nuovo traffico d'influenze introdotto dalla legge 3/2019. Questo però per quanto riguarda il caso di chi si fa dare o promettere denaro, vantando un'influenza reale o semplicemente asserita presso un pubblico ufficiale, come corrispettivo per la propria mediazione. Diversa è invece la fattispecie del colpevo-

le che si fa consegnare denaro o altri beni per pagare il favore di un pubblico ufficiale. A dovere essere messa in evidenza è la conclusione raggiunta dalla magistratura nell'interpretazione del secondo comma dell'articolo 346 (millantato credito), quella di un'autonoma fattispecie penale ricalcata sullo schema della truffa. Si tratterebbe infatti di una condotta che non può essere realizzata se non attraverso raggiri e trucchi caratteristici della truffa. Aspetto reso evidente dall'utilizzo, nella norma, del termine «pretesto», che evoca la rappresentazione di una falsa causa a fondamento della richiesta illecita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

LAVORO Servizi Cliclavoro solo con Spid

Dal 13 marzo 2020 si accederà a tutti i servizi online del ministero del Lavoro esclusivamente tramite Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Lo ha comunicato ieri il ministero stesso, precisando che non sarà più possibile utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro. Spid è la soluzione che consente di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione attraverso un Pin unico e univoco di identificazione (composto da username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Nello scorso mese di novembre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ha adottato le linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale (in Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2020), in modo che Spid non sia più limitato ai cittadini in quanto tali.

AGENZIA DELLE ENTRATE Niente Iva al 10% per gli aerosol

Con la risposta 32/2020 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia e dei relativi accessori, incluse quelle online, non si può applicare l'aliquota Iva ridotta al 10 per cento. Ciò perché si tratta di dispositivi medici non classificabili, dal punto di vista merceologico, fra quelli indicati nella voce doganale 3004, cioè «medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati preparati per scopi terapeutici o profilattici» che possono fruire dell'Iva al 10% in base all'articolo 1, comma 3, della legge 145/2018.

Patto di famiglia, in dono senza imposta la nuda proprietà

RISPOSTA A INTERPELLO

Essenti quota di controllo e voto se il disponente mantiene l'usufrutto

Angelo Busani

Niente imposta di donazione per il patto di famiglia con il quale il disponente cede al figlio la nuda proprietà della quota di controllo della società partecipata, unitamente al relativo diritto di voto, mantenendo il diritto agli utili in capo al disponente.

Così afferma l'agenzia delle Entrate nelle risposte a interpellato 37 e 38 del 7 febbraio, le quali, dunque, affermano l'applicabilità, nei casi osservati, dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 (il Tus, testo unico dell'imposta di successione), vale a dire la completa esenzione da imposta di donazione del trasferimento della quota di partecipazione al capitale della società oggetto del patto di famiglia.

Il pronunciamento è interessante perché analizza due casi nei quali, con il patto di famiglia, viene passato ai discendenti il controllo della società partecipata non attraverso il trasferimento del diritto di piena proprietà della partecipazione di controllo, ma mediante il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà, in quanto il disponente mantiene il diritto di usufrutto.

Si tratta, però, di un diritto di usufrutto "a contenuto limitato": infatti, di regola, l'usufruttuario di una quota di partecipazione al capitale di una società deriva dal suo usufrutto sia il diritto di voto nelle assemblee dei soci sia quello alla riscossione degli utili. Se, però, la titolarità del diritto agli utili non

appare sottraibile al soggetto titolare del diritto di usufrutto (il quale, privato del diritto agli utili, subirebbe un "attentato" alla sua stessa intrinseca natura), invece il diritto di voto non è inscindibilmente connesso al soggetto usufruttuario, quando una quota di partecipazione sia segmentata tra un soggetto usufruttuario e un nudo proprietario. Lo esplicita la legge stessa: l'articolo 2352, comma 1, del Codice civile, prescrive, infatti, che nel caso di usufrutto «il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria... all'usufruttuario».

Con le risposte 37 e 38 si ottiene la certezza che l'esenzione da imposta di donazione, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus, si ottiene anche se la quota di controllo (quella che assicura il 50,01 dei voti nell'assemblea "ordinaria" della società partecipata e, cioè, quella ove si nominano le cariche sociali e si approva il bilancio) non sia trasferita, con donazione o patto di famiglia, per il diritto di piena proprietà, ma "solo" per il diritto di nuda proprietà, a condizione che il nudo proprietario, per convenzione con il donante, abbia la titolarità del diritto di voto in assemblea ordinaria (e mantenga la titolarità della quota di controllo per almeno 5 anni dalla data della donazione o del patto di famiglia).

Vi è infine da notare che le risposte 37 e 38 riguardano casi in cui, in conseguenza del patto di famiglia, vi è una situazione di comunione (tra i discendenti del donante) con riguardo alla quota di controllo oggetto del patto stesso: nella 37 si tratta di tre fratelli che donano a una comunione formata dai loro rispettivi figli, nella 38 si tratta di un padre che pianifica il passaggio della sua quota di controllo a una comunione tra i suoi figli.

Infine, particolare rilevanza deve essere data, a giudizio della Cassazione, alla mancata riproduzione nel testo del traffico d'influenze definito dal legge 3/2019 del termine «pretesto», da valorizzare invece per la Corte, come elemento distintivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

MANTENERE VIVO IL RICORDO È UNA NOSTRA RESPONSABILITÀ.

Per celebrare il primo ventennale della Giornata della Memoria, Il Sole 24 Ore vi invita alla lettura di "La pietra nera del ricordo", un itinerario critico che approfondisce molti aspetti della cultura e della storia ebraica. Con un contributo speciale di Silvana Greco sulla senatrice Liliana Segre, superstita dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana.

**GIULIO BUSI
LA PIETRA NERA
DEL RICORDO**
GIORNATA DELLA MEMORIA
I PRIMI VENT'ANNI

Il Sole 24 ORE
Borse Milano

Con un contributo di Silvana Greco su Liliana Segre

IN EDICOLA DAL 19 GENNAIO CON IL SOLE 24 ORE* E IN LIBRERIA

In collaborazione con l'Associazione Figli della Shoah

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Shopping 24
In vendita su Shopping24 offerte.ilssole24ore.com/lapietraneradelricordo

* € 12,90 - Il prezzo del quotidiano, offerta valida in edicola fino al 18/02/2020. In libreria € 14,90.